

COMUNE DI PIGNONE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA

Approvato con DCC n. 40 del 29/11/2002

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 1 – Definizione del servizio

1. Il servizio da noleggio con conducente svolto mediante autovettura, così come definito dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della legge n. 21/1992.

Art. 2 – Disciplina del servizio.

1. Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Liguria, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3 – Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione.

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio comunale competente.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura della quale contiene gli estremi identificativi.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

- a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
- b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.
- c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
- d) Essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal codice Civile.

Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, cioè l'autorizzazione può essere ritrasferita al socio conferente solo dopo che sia trascorso un anno dal recesso.

Art. 4 – Condizioni di esercizio.

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciata da comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed altre forme di gestione associata al servizio.
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito:
 - a) il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercitato con natanti

3. L'autorizzazione deve essere conservata a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 4 della legge 15/01/1992, n. 21.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente, l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5 – Numero delle autorizzazioni.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 15/01/1992, n. 21 il Consiglio Comunale, in sede di adozione del presente regolamento, stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 40/1994.

Art. 6 – Riconoscibilità delle autovetture.

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta NOLEGGIO con ai lati degli stemmi della Regione e del Comune. Le vetture sono dotate altresì di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", il numero dell'autorizzazione e gli estremi di Regione e Comune. La dimensione, la disposizione degli stemmi, la foggia dei caratteri sono quelle stabilite dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 2064 dell'8 maggio 1992.

Art. 7 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi di servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il noleggiatore.

Art. 8 – Operatività del servizio.

1. Il servizio di noleggio con conducente, opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel Comune a condizione di reciprocità.

Art. 9 - Commissione Comunale per le valutazioni delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni.

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta

Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di una apposita Commissione così composta:

- a) Dal segretario Comunale in funzione di Presidente
- b) Dal comandante o da altro membro della Polizia Municipale
- c) Da un rappresentante designato dall'associazione di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale

Le funzioni di Segretario sono svolte dal responsabile del servizio o suo delegato.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno; il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni da ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) Redige il bando di concorso secondo quanto previsto nell'art. 13
 - b) Esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati
 - c) Procedo alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati dall'art. 14 e redige la graduatoria di merito.
 - d) Trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. La commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 10 – Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Idoneità morale
 - b) Idoneità professionale
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) Abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi,
 - b) Risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma di legge regionale 25 luglio 1994, n. 40.

Art. 11 – Accesso alla professione di noleggiatore.

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.

Art. 13 – Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) Numero di autorizzazioni da assegnare
 - b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione
 - c) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli
 - d) Indicazione del termine per la presentazione delle domande
 - e) Indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 9
 - f) Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo

Art. 14 – Titoli oggetto della valutazione.

1. A fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, la Commissione di cui all'art. 9 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio di fianco indicato:
 - a) Idoneità prof.le conseguita a norma della L.R. n. 40 /94 punti 5
 - b) Laurea punti 4
 - c) Diploma di maturità punti 3
 - d) Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Qualora anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
4. Il candidato cui sia riconosciuto il punteggio relativo al diploma di laurea non ha diritto alla attribuzione del punteggio relativo al diploma di scuola media superiore.

Art. 15 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.

1. La Giunta Comunale approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 9, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato mediante apposito provvedimento.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore; a tal fine l'assegnatario del titolo per noleggio con conducente mediante autovettura deve produrre i seguenti documenti:
 - I) dichiarazione sostitutiva relativa a:
 - iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - possesso della patente di guida;
 - possesso del Certificato di abilitazione professionale;
 - stato di famiglia e residenza;
 - codice fiscale;
 - partita IVA;
 - II) copia autentica del documento di circolazione dell'autoveicolo, ai sensi della Legge 191/98;
 - III) copia fotostatica dell'assicurazione dell'autoveicolo;
 - IV) idonea dimostrazione di proprietà o disponibilità dell'autovettura;
 - V) idonea dimostrazione della disponibilità di una rimessa sita nel territorio comunale presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza.
3. Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'art. 10 comma 4, la giunta Comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, l'autorizzazione è messa nuovamente a concorso.
4. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 16 – Validità dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione di esercizio ha validità illimitata, ferma la permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 17 – Trasferibilità dell'autorizzazione.

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni

- b) Aver compiuti sessant'anni
 - c) Essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. in caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 18 – Caratteristiche delle autovetture.

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla Giunta Comunale.

Art. 19 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'art. 15 comma 3.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni al competente Ufficio comunale.

Art. 20 – Acquisizione della corsa.

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore, situata nell'ambito del territorio comunale ed, eventualmente, nei posteggi appositamente individuati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 21 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza.
 - b) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto.
 - c) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo
 - d) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del servizio per causa di forza maggiore.
 - e) Consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo
 - f) Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari
 - g) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri
 - h) Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto.
 - i) Tenere a bordo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
 - a) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 7
 - b) Portare animali propri in vettura.
 - c) Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in caso di accertata forza maggiore e di evidente pericolo
 - d) Richiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata
 - e) Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo
 - f) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 22 – Comportamento degli utenti.

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) Fumare in vettura
 - b) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento
 - c) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito
 - d) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 23 – Collaborazione alla guida.

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 11.

Art. 24 – Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il

committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 25 – Trasporto handicappati.

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 26 – Tariffe.

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 9 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

Art. 27 – Contachilometri.

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati, e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 28 – Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente.

1. La Giunta Comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art. 5;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione, deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 29 – Responsabilità nell'esercizio del servizio.

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

Art. 30 – Reclami.

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito Ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di proporre l'adozione.
2. All'interno di ogni autovettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V VIGLIANZA SUL SERVIZIO

Art. 31 – Addetti alla vigilanza.

1.La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32 – Idoneità dei mezzi al servizio.

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 16 comma 1 è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1) 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 33 – Sanzioni.

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
 - a) Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

- b) Con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 516,00 per le seguenti violazioni:
- a) Violazione dell'articolo 4 comma 3 sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo
 - b) Violazione dell'art. 6 comma 1 relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture
 - c) Violazione degli obblighi di cui all'art. 7 consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea
 - d) Acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'art. 8
 - e) Violazione dell'art. 11 comma 2 sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo
 - f) Mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 19 comma 2
 - g) La violazione degli obblighi di cui all'art. 21 comma 1 punti d) g) h) i)
 - h) Mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 21 comma 2 punti da a) a f)
 - i) Mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 22 comma 1 punti a) e b)
 - j) Mancata segnalazione di guasti al contachilometri così come prevista dall'art. 27 comma 2
 - k) Mancata esposizione all'interno dell'autovettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami così come previsto dall'art. 30 comma 2.
3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2
4. Chiunque eserciti l'attività di noleggio con conducente senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 comma 3 della Legge n. 21/1992 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 258,00 a € 2.582 ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 40/1994.

Art. 34 – Rinuncia all'autorizzazione.

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 35 – Sospensione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione è sospesa dalla Giunta Comunale per un periodo non superiore ai sei mesi, nei seguenti casi:
- a) Violazioni delle norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati
 - b) Violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto
 - c) Violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art. 4 comma 4 e dall'art. 23
 - d) Violazione delle norme che regolano il trasporto di handicappati così come previste dall'art. 25

- e) Violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 comma 2
 - f) Violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio
2. La Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 9 dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
 3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza

Art. 36 – Revoca dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 9 dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) Per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenza per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1
 - b) Quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 10 e 11
 - c) Quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 15 comma 4
 - d) Per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 17
 - e) A seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 35
 - f) Per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio
 - g) Per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37 – Decadenza dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 9 dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 19
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38 – Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza.

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 39 – Irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 40 – Sindacato Provinciale sulle deliberazioni Comunali.

1. Ai sensi di quanto disposto dal Titolo II della L.R. n. 40/1994 il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Provincia della Spezia.